

POLITICHE DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI IN CONFLITTO DI INTERESSE

La Banca Popolare di Fondi ha adottato apposite linee guida, sottoposte a revisione annuale, con l'obiettivo di trattare in modo unitario gli aspetti di governance, gli ambiti di applicazione nonché i profili procedurali ed organizzativi (considerate le significative affinità tra le normative in tema di Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati) per la gestione:

- delle operazioni con parti correlate (le "Operazioni con Parti Correlate") ai sensi del Regolamento adottato da CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 (il "Regolamento CONSOB") ed ex art 2391 bis del codice civile;
- delle operazioni con soggetti collegati (le "Operazioni con Soggetti Collegati") ai sensi della disciplina sulle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (la "Disciplina Banca d'Italia") dettata dal Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia del 27 dicembre 2006, n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" e successivi aggiornamenti (la "Circolare Banca d'Italia");
- delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (il "D.Lgs. 385/1993").

DEFINIZIONI

Si definiscono:

- **"parte correlata"**, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con Banca Popolare di Fondi:
 - l'esponente aziendale;
 - il socio in possesso di una quota del capital sociale superiore al 10% o comunque in grado di esercitare influenza notevole sulla società
 - il soggetto, diverso dal socio per quota maggiore del 10%, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- **"parte correlata non finanziaria"**, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;
- **"soggetti connessi"**:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;

2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;

3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

- **“soggetti collegati”**, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
- **“controllo”**, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **“influenza notevole”**, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante quale, a titolo esemplificativo:

- i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **“esponenti aziendali”**, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Banca Popolare di Fondi. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori e i sindaci di Banca Popolare di Fondi; nonché il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- **“partecipante”**, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

- **“stretti familiari”**, i parenti fino al secondo grado (1) e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
 - materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *“collaterale”* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità;
 - le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia;

OPERAZIONI RILEVANTI

Le operazioni rilevanti con parti correlate si distinguono in:

- **“operazione di maggiore rilevanza”**, l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto ai fondi propri, sia superiore alla soglia del 5%. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata con riferimento alla voce *“Indice di rilevanza dell'attivo”* (è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca).

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

- **“operazione di minore rilevanza”**, l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- **“operazione ordinaria”**, l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

Alle operazioni di importo esiguo ed alle operazioni ordinarie che siano effettuate con soggetti collegati, non si applicano le previsioni della presente Procedura. Per le operazioni **di importo esiguo** sussiste unicamente l'obbligo per la Banca di tenere evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle stesse e di rendicontare periodicamente il Consiglio di Amministrazione. In un'ottica prudenziale, tenuto conto delle dimensioni dell'attuale patrimonio di vigilanza, si considerano di importo esiguo le operazioni il cui controvalore sia inferiore a 250.000,00 euro.

Per le **operazioni ordinarie**, la delibera di approvazione deve contenere gli elementi che comprovino il carattere *“ordinario”* dell'operazione. A tal fine la Banca tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte ed alla tempistica.

Fase pre-deliberativa

Operazioni di minore rilevanza

In occasione di operazioni con soggetti collegati, deve essere fornita all'apposito Comitato composto da Amministratori Indipendenti, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, tra cui necessariamente:

- la controparte e la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Il Comitato rappresenta le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.

Se del caso il Comitato, per l'espletamento dei propri compiti, ha facoltà di avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione.

Qualora l'operazione sia di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto sopra descritto, il Comitato, previamente coinvolto su iniziativa del direttore generale o di chi ne ricopra pro tempore le veci, partecipa attivamente alle trattative richiedendo informazioni, eventualmente formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

Fase deliberativa

Le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto l'attribuiscono all'Assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal documento di policy.

La delibera consiliare deve fornire adeguata motivazione in ordine: all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca.

Non sono ammessi scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

In caso di parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti:

- operazioni di minore rilevanza
la delibera del Consiglio deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.
- operazioni di maggiore rilevanza
l'operazione deve essere sottoposta al parere preventivo del Collegio Sindacale secondo le stesse modalità utilizzate per il Comitato. In caso di parere negativo del Collegio, il Consiglio che ritenesse di proseguire nella operazione è tenuto a portarla alla approvazione della assemblea.

Le operazioni sulle quali il Comitato ed il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, sono portate annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento. Le deliberazioni devono, altresì, recare menzione delle procedure seguite, allo scopo di evidenziare la completezza e trasparenza delle decisioni assunte.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori..

OPERAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

L'articolo 136 del D.Lgs. 385/1993 vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con l'astensione dell'esponente interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

OPERAZIONI EX ART. 2391 CODICE CIVILE ED OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE

a) Conflitti con la clientela (o esterni):

si realizzano qualora l'interesse della "Banca" al compimento di un'operazione sia contrario o in conflitto con l'interesse del cliente.

b) Conflitti interni (o funzionali):

chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo (c.d. esponenti aziendali) non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la "Banca" che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con l'astensione dell'esponente interessato, e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (art. 136, comma 1, del T.U.B.).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2391 cod. civ, dell'art. 36 dello Statuto Sociale e del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori sono altresì tenuti a riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata operazione della Banca precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in tali casi, la deliberazione del

Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società della operazione.

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (CFR. REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA - CONSOB DEL 29.10.07)

La "Banca" è autorizzata a svolgere i seguenti servizi ed attività di investimento: collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini, nonché consulenza in materia di investimenti. Le operazioni in strumenti finanziari che rientrano nell'ambito del conflitto d'interesse sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- negoziazione di prodotti finanziari emessi dalla "Banca" stessa (es. obbligazioni)
- distribuzione di polizze assicurative finanziarie e il collocamento di fondi comuni
- operazioni in strumenti finanziari connesse alla prestazione congiunta di più servizi di investimento da parte della "Banca"
- operazioni in strumenti finanziari per le quali la "Banca" percepisca, da un soggetto terzo, commissioni in relazione alla prestazione del proprio servizio (c.d. retrocessione). La presenza di incentivi connessi alla prestazione di servizi o attività di investimento o accessorie, infatti, è una potenziale fonte di conflitti di interesse, in quanto può compromettere l'obbligo da parte della "Banca" di mantenere una condotta equa e professionale nei confronti della clientela.

La "Banca" adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

La "Banca" gestisce i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la "Banca" informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano; le suddette informazioni sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.

La Banca, inoltre, ha adottato un "Codice di comportamento interno" che definisce le regole di comportamento cui devono attenersi i dipendenti, i collaboratori, eventuali consulenti finanziari ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori, per la tutela degli interessi dei clienti.